



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO ED IL RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE DELLE GGEV DI FERRARA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE OVITRAPPOLE CONTRO LA ZANZARA TIGRE.

L'anno duemilasedici, addì del mese di Maggio in Sant'Agostino (FE),
Piazza Marconi n. 2, per questa scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

fra

- **Comune di Sant'Agostino**, che nel prosieguo del presente atto sarà chiamato Ente locale, con sede in Piazza Marconi n. 2 - 44047 - Sant'Agostino (Ferrara), Codice Fiscale e Partita iva 00292280385, rappresentato dall'Arch. Elena Melloni, nata il 22.01.1978 a Cento (FE), in qualità di Responsabile del Settore VI°

e

- **Organizzazione di volontariato denominata "Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie" (GEV)**, che nel prosieguo del presente atto sarà chiamata alternativamente o Organizzazione o O.V.¹, con sede legale in Via Ravenna n. 52 – 44124 Ferrara (FE), codice fiscale 93019600381, iscritta nel registro regionale del volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 12 febbraio 1993, rappresentata dal sig. Giovanni Pasqualini, nato il 05.12.1949 a Ferrara (FE), in qualità di legale rappresentante (presidente pro-tempore) dell'Organizzazione stessa,

premesso:

- che la legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 31 maggio 1993, n. 26, cogliendo la novità del volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;

¹ O.V. – Organizzazione di Volontariato

- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 3 luglio 1989, n. 23, riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente, favorendone lo sviluppo e disciplinandone il servizio volontario di vigilanza ecologica,

visto

il disposto della Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna - DGR n. 280 del 3 marzo 2008, recante << *Approvazione del 'piano regionale dell'emilia-romagna per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della chikun-gunya e della dengue-anno 2008' e assegnazione e concessione dei relativi finanziamenti all'Aosp-universitaria di Bologna, all'Azienda Usl di Cesena e all'Arpa e.r.*>> ,

si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Ente locale intendendo affidare l'attività di gestione delle ovitrappole per il monitoraggio della zanzara tigre sul territorio di competenza al Raggruppamento delle GEV di Ferrara, decide di sottoscrivere con la suddetta Organizzazione di volontariato una specifica convenzione.

Art. 2

L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dalla convenzione. All'inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Amministrazione comunale nella persona dell'Arch. Elena Melloni e dell'Organizzazione di volontariato nella persona del sig. Giovanni Pasqualini, predispongono il programma operativo di cui al successivo articolo 6. Per la prestazione delle attività convenzionate l'O.V. mette a disposizione n. 3 volontari, in caso di necessità o impedimento di qualche volontario l'O.V. potrà utilizzare per lo svolgimento dei compiti assegnati, altri volontari in sostituzione o in appoggio a quelli individuati.

Art. 3

L'O.V. si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente locale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Ente locale è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'O.V. di ogni evento o problematica che possa incidere sull'attuazione delle attività previste della presente Convenzione e/o sulla validità della medesima.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che le GGEV rispettino il Regolamento di servizio, nonché i diritti, la dignità e le opzioni

degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Art. 4

L'O.V. garantisce che le GGEV inserite nelle attività oggetto della presente Convenzione sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 23/89 e posseggono dunque le necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio. Precisa che le GGEV effettive potranno occasionalmente essere affiancate da "Aspiranti GGEV" soci del Raggruppamento.

Art. 5

L'O.V. garantisce che le GGEV (effettive e aspiranti) inserite nelle attività sono coperte da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge n. 266/91 e dalla legge regionale n. 23/89.

Art. 6

La presente Convenzione ha per oggetto la prestazione del seguente servizio:

- gestione delle ovitrappole per il monitoraggio della zanzara tigre, secondo il programma preventivamente concordato e secondo i punti di cui all'allegato "A";
- informazione/educazione della cittadinanza in materia dei comportamenti da tenere al fine di contrastare la diffusione della zanzara tigre.

Art. 7

Le GGEV esercitano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione. A fronte delle norme di quanto indicato all'art. 6 gli oneri e le spese che l'O.V. chiede siano ammessi a rimborso nell'ambito della presente Convenzione, poiché indispensabili alla realizzazione dell'attività programmata, sono:

- i rimborsi auto chilometrici relativi agli spostamenti dei volontari nell'espletamento dell'attività;
- le spese per l'eventuale attrezzatura necessaria all'espletamento al meglio del servizio sul territorio (compresi elementi di vestiario);
- gli oneri relativi alla copertura assicurativa delle GGEV impegnate;
- una quota parte delle spese generali di funzionamento dell'O.V. stessa.

L'Ente locale si impegna a rimborsare all'O.V. le suddette spese **fino ad un tetto massimo di euro 396,00** a fronte di un apposito rendiconto, supportato e integrato (in caso di acquisti particolari) dalla documentazione giustificativa, in quella invece relativa ai rimborsi chilometrici, ed alle spese generali, una dichiarazione del responsabile legale dell'Organizzazione.

L'Ente locale si impegnerà ad erogare il contributo spese sopra riportato in due soluzioni: la prima – a titolo di anticipo sulle spese effettivamente sostenute – nella misura del 50% del totale all'atto della sottoscrizione del presente atto; la seconda a consuntivo dell'attività.

Tale impegno non costituisce affatto un corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite dall'O.V. in attuazione della Convenzione.

L'Ente locale si impegna a fornire all'O.V., in quanto Associazione convenzionata, tutto il supporto tecnico-logistico necessario.

Art. 8

L'Ente locale, se lo riterrà opportuno, potrà fornire occasioni concrete di aggiornamento delle GGEV impegnate nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, secondo modalità che andranno concordate di volta in volta con l'Organizzazione stessa.

Art. 9

La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016 a partire dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova Convenzione.

Ciascun contraente può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di giorni quindici, per provata inadempienza dei rispettivi impegni delle Parti, previsti in questo atto, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al ricevimento della diffida.

Art. 10

Con riferimento al contenuto del "Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – 2015/2017" adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, ed in particolare al contenuto dell'art. 10, le parti contraenti danno atto che:

- a) hanno reso formale dichiarazione, conservata agli atti, in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 19/4/2013, n. 62 – Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – e dal Codice di comportamento del Comune di Sant'Agostino, approvato con Deliberazione G.C. n. ____ del _____, e dal D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, art. 53, comma 16/ter, rispettivamente secondo il modello allegato A) per il Comune di Sant'Agostino ed il modello allegato B) per l'O.V.;
- b) l'O.V. ha dichiarato, in conformità al modello allegato E) al Piano, conservato agli atti, l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Responsabili di Area del Comune di Sant'Agostino;
- c) il Responsabile di Area, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Sant'Agostino, ha verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interesse;
- d) è fatto divieto per l'O.V. durante l'esecuzione del contratto di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli Amministratori ed i Responsabili di Area e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

Art. 11

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 266/91.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in unico originale, nei modi e nelle forme di legge, in segno di piena accettazione.

Art. 12

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Per tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, l'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente l'Autorità giudiziaria ordinaria – Foro di Ferrara.

Sant'Agostino, _____

Per il Comune di Sant'Agostino,

Per il Raggruppamento GEV di Ferrara, il presidente.....

Le Parti, con la stipulazione della presente Convenzione, dichiarano esplicitamente di avere concordato di comune intesa e in buona fede, senza riserva alcuna, tutti i patti in essa.

Per il Comune di Sant'Agostino,

Per il Raggruppamento GEV di Ferrara, il presidente

ALLEGATO “A”**Punti di posizionamento e monitoraggio Ovitrappole****Comune di Sant’Agostino**

Nr.ord.	ID Ovitrappola	Punto di posizionamento – Indirizzo
1	da indicare	C.so Roma n. 11 – cespuglio in corrispondenza del numero civico
2	da indicare	Via Del Bosco n. 22 – in angolo a dx
3	da indicare	Strada Statale 42 – in angolo sx attaccata a rete
4	da indicare	Via Rossini n. 5 – a sx cancello sotto siepi
5	da indicare	Via Dei Pioppi n. 6 – sotto cespuglio a sx
6	da indicare	Via Verdi n. 8 – a sx dietro cassonetto